

Aggiornamento normativo

n. 474 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **DGSD**: pubblicato il Final Report degli Orientamenti EBA sul calcolo dei contributi ai sistemi di garanzia sui depositi

II. Normativa italiana

- ✓ **BANCA D'ITALIA**: online la nuova sezione del sito dedicata alle "Autorizzazioni all'accesso al mercato bancario e finanziario"
- ✓ **CENTRALE RISCHI**: pubblicata una nuova comunicazione della Banca d'Italia

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ **IVASS**: in gazzetta ufficiale le modifiche al Regolamento IVASS n. 52/2022 e al Regolamento ISVAP n. 38/2011
- ✓ **CAP**: IVASS pubblica un provvedimento di modifica al proprio Regolamento n. 40/2018

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **DGSD: PUBBLICATO IL FINAL REPORT DEGLI ORIENTAMENTI EBA SUL CALCOLO DEI CONTRIBUTI AI SISTEMI DI GARANZIA SUI DEPOSITI**

In data 21 febbraio 2023, EBA ha pubblicato il proprio [Final Report](#) contenente l'aggiornamento dei propri Orientamenti in materia di calcolo dei contributi ai sistemi di garanzia sui depositi (*deposit guarantee scheme – DGS*), redatti ai sensi dell'art. 13(3) della Direttiva 2014/49/UE (DGSD).

In particolare, oltre ad una razionalizzazione e semplificazione del *wording* adottato dagli Orientamenti, l'Autorità, con l'aggiornamento, ha:

- definito delle soglie minime per la maggior parte degli indicatori di rischio fondamentali, in linea con i requisiti normativi minimi applicabili, e adeguato le relative ponderazioni minime per riflettere meglio la performance degli indicatori nella misurazione del rischio per i DGS;
- introdotto un miglioramento tecnico-matematico alla formula per la determinazione del fattore di aggiustamento del rischio al fine di garantire una relazione costante tra la rischiosità degli istituti e i loro contributi ai DGS;
- fornito chiarimenti in merito alla contabilizzazione di depositi in cui la copertura dei DGS è incerta (es: casi di successione);
- introdotto la possibilità per i DGS di utilizzare un approccio basato sullo stock di raccolta dei contributi, che incentivi le banche a ridurre la loro rischiosità anche dopo che il fondo DGS ha raggiunto il suo livello target di contributi;
- fornito chiarimenti circa le modalità di raccolta dei contributi in seguito all'utilizzo dei fondi dei DGS.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 3 luglio 2024.

II. Normativa italiana

- ✓ **BANCA D'ITALIA: ONLINE LA NUOVA SEZIONE DEL SITO DEDICATA ALLE "AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO AL MERCATO BANCARIO E FINANZIARIO"**

In data 21 febbraio 2023, Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito una [comunicazione](#) con la quale informa che è disponibile una [nuova sezione del sito](#) in materia di "Autorizzazioni all'accesso al mercato bancario e finanziario", nella quale è possibile trovare informazioni relative alle modalità di avvio e allo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, una sintesi dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'esercizio delle attività riservate, la principale normativa di riferimento e alcune FAQ.

- ✓ **CENTRALE RISCHI: PUBBLICATA UNA NUOVA COMUNICAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA**

In data 21 febbraio 2023, la Banca d'Italia ha pubblicato una propria [comunicazione](#) contenente delle precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale Rischi a seguito di provvedimenti di omologa ex l. 3/2012 o D.Lgs. 14/2019.

In particolare, l'Autorità chiarisce che, in caso di esposizioni segnalate a sofferenza, rispetto alla data contabile in cui è intervenuta l'omologa, l'intermediario segnala l'importo rideterminato dal giudice, non ricomprendendo le perdite segnalate prima del provvedimento di omologa e/o deliberate in occasione del provvedimento stesso. Relativamente alle date contabili successive, si seguono gli ordinari criteri segnaletici previsti dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991. In particolare, nella categoria di censimento sofferenze l'intermediario segnala l'importo rideterminato dal giudice, diminuito degli eventuali rimborsi del cliente, e nella categoria di censimento sofferenze - crediti passati a perdita le perdite eventualmente deliberate in data successiva al provvedimento di omologa

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ IVASS: IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 52/2022 E AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38/2011

In data 23 febbraio 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale pubblicato il [Provvedimento n. 127/2023](#) del 14 febbraio 2023 recante modifiche e integrazioni:

- al [Regolamento IVASS n. 52/2022](#) concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli, volte all'adeguamento dello stesso a quanto previsto dal Decreto Legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto legge del n. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti *quater*); e
- al [Regolamento ISVAP n. 38/2011](#) concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, volte a chiarire che le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, nel determinare l'ammontare minimo delle attività da confrontare alla riserva matematica delle polizze afferenti a una gestione separata, devono fare riferimento ai criteri *Local Gaap* e, quindi, valutarle in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e relative disposizioni attuative.

Il Provvedimento è entrato in vigore il 24 febbraio 2023.

- ✓ CAP: IVASS PUBBLICA UN PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AL PROPRIO REGOLAMENTO N. 40/2018

In data 20 febbraio 2023, IVASS ha pubblicato sul proprio sito, all'esito del processo di pubblica consultazione, il [Provvedimento n. 128/2023](#), su requisiti professionali e domini *internet* che modifica il Regolamento IVASS n. 40/2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP).

IVASS ha altresì pubblicato sul proprio sito gli [esiti della pubblica consultazione](#) relativi a tale Provvedimento.

Il Provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.